COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (706) 113

PRESIDENTE 113, 118, 119, 120
CACCURI, *Relatore* 114, 115
AMATUCCI 114, 115, 117, 119
BREGANZE 115
BUCCIARELLI DUCCI 116, 119
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 116, 117, 119, 120
SILVESTRI 116
CAPALOZZA. 118
BERLINGUER 118
DEGLI OCCHI 118
FUMAGALLI 120
CONCETTI 120

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia. (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (746-*B*) 120

PRESIDENTE 120
CACCURI, *Relatore* 121

Votazione segreta:

PRESIDENTE 121

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941 n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente « Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 902, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari ».

Come i colleghi ricordano, la Commissione iniziò già l'esame di questo disegno di legge e decise di affidare ad un comitato ristretto lo studio di eventuali modifiche per rendere più efficace il provvedimento. Il comitato è giunto al termine dei suoi lavori e oggi presenta le sue proposte conclusive.

Prego il relatore, onorevole Caccuri, di riferire su tali conclusioni.

CACCURI, *Relatore*. Come ha detto il Presidente e come ricorderà la Commissione, fu nominato un comitato per esaminare compiutamente questo disegno di legge e preparare una nuova formulazione di esso.

Il comitato ha infatti rilevato che il disegno di legge, come è formulato, sarebbe inoperante o quasi per le seguenti considerazioni: 1°) perché in esso non è precisato per quale numero di anni i comuni dovrebbero impegnare i loro bilanci per procedere ad opere di costruzione, ricostruzione o riparazione degli uffici giudiziari; 2°) perché la possibilità di eseguire tali opere sarebbe in dipendenza non del bisogno dei singoli comuni di avere l'edificio giudiziario, ma della misura del contributo corrisposto dallo Stato.

È risaputo che questo contributo, mentre è esiguo per alcuni comuni, è abbastanza rilevante per altri. Cosicché, mentre alcuni comuni, pur non avendo urgenza di eseguire queste costruzioni o ricostruzioni, potrebbero procedere agevolmente, in virtù della presente legge, alle opere, altri, nonostante la maggiore necessità, non sarebbero in grado di farlo, per l'esiguità del contributo da utilizzare mediante erogazione diretta o mediante cessione.

Data questa situazione di grave sperequazione tra comuni e comuni, è parso al comitato più opportuno che, invece di autorizzare i comuni ad erogare parte dei contributi, si stabilisse che il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnare ai comuni, ai sensi della legge 24 aprile 1941, la somma di 200 milioni di lire annui per concedere su di essa i detti contributi straordinari.

Pertanto il disegno di legge risulterebbe così formulato:

Articolo 1: « Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a prelevare annualmente dal capitolo dei contributi da assegnare ai comuni, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 200 milioni, e a concedere su di essa contributi straordinari a favore degli stessi comuni per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti e restauri dei locali ad uso degli uffici giudiziari ».

Articolo 2: « I contributi straordinari indicati nell'articolo precedente sono concessi per la durata di 35 anni e in misura costante non superiore al 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e comunque non eccedente le lire 200 milioni ».

Articolo 3: « Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge i comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra e a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti o anche con privati, nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

Si ha, in sostanza, una applicazione della legge Tupini, con la differenza che qui il contributo, invece di essere concesso dal Ministro dei lavori pubblici, è concesso dal Ministro di grazia e giustizia.

In questo modo il comitato ha rilevato che, prelevando 200 milioni sul miliardo e 700 milioni iscritto in questo capitolo del bilancio, e concedendo il contributo per 35 anni, si potranno finanziare costruzioni per 5 miliardi. Si potranno cioè costruire in concreto da 25 a 30 edifici giudiziari.

La legge così diventa veramente operante. Anche se non si risolve in pieno il problema della costruzione degli edifici giudiziari, si compie un notevole passo in avanti.

Penso che il disegno di legge possa essere approvato nella nuova formulazione in cui ci perviene dal comitato.

AMATUCCI. Allorché venne in esame per la prima volta il disegno di legge che era stato già approvato dal Senato, sorse discussione, in seguito a un mio intervento, circa l'opportunità di inserire una disposizione, in virtù della quale potessero essere incluse nel beneficio anche le carceri mandamentali.

Il comitato che ha proceduto alla nuova formulazione del disegno di legge, di cui il collega Caccuri ha dato ora lettura, non ha creduto di accogliere la mia richiesta ed io, che del comitato facevo parte, mi riservai di riprodurre in Commissione la proposta relativa alle carceri mandamentali.

Infatti io credo che la legge 24 aprile 1941, che riguarda la concessione ai comuni di contributi per gli edifici giudiziari, e l'altra del 29 novembre 1941, n. 1405, sono due provvedimenti che si integrano a vicenda, ed hanno lo scopo di favorire l'edilizia giudiziaria, comprendendo in questa espressione anche le carceri mandamentali.

Quando discutiamo i problemi della giustizia è inutile sostenere che quell'Amministrazione deve essere portata a un livello di maggior decoro e dignità, se poi non ci occupiamo dei piccoli centri giudiziari e soprattutto delle preture che, per essere più vicine al popolo, rappre-

sentano la più immediata attuazione della Giustizia stessa e che versano nelle infelici situazioni attuali.

Ma io ho voluto esaminare anche la situazione delle carceri mandamentali in Italia e ho visto che vi sono alla Direzione generale delle carceri mandamentali, presso il Ministero di grazia e giustizia, cinque o sei progetti redatti proprio su richiesta del Ministro, in quanto è un fatto che le condizioni di abbandono in cui si trovano le carceri mandamentali sono tali da rendere veramente indecorosa la permanenza dei detenuti.

Si dice che le carceri mandamentali sono piccoli stabilimenti, che ospitano tutto al più due o tre detenuti al mese; ciò è inesatto, perché vi sono carceri giudiziarie che, per la loro superpopolazione, sono costrette a inviare i detenuti, per l'esecuzione della pena, proprio in queste carceri mandamentali.

Perciò io credo che non possiamo scindere il sistema legislativo finora vigente e non possiamo estraniare la legge 24 aprile 1941 dall'altro provvedimento del 29 novembre 1941, che riguarda in particolar modo le carceri mandamentali.

CACCURI, *Relatore*. Tale legge però non è richiamata nel disegno di legge in esame. Si tratta di due capitoli distinti quelli da cui queste leggi attingono i contributi.

AMATUCCI. Se il disegno di legge non richiama questa seconda disposizione, non è detto che non possiamo, per renderlo più operante e completo, modificarlo includendovi un richiamo alla legge del 29 dicembre 1941.

Il prelievo di 200 milioni sul capitolo di 1 miliardo e 700 milioni per costruzioni, ricostruzioni, restauri e ampliamenti di edifici giudiziari, non è certamente un prelievo eccessivo, e se una piccola parte di questa somma venisse destinata a sopperire alle necessità, del pari fondamentali, delle carceri mandamentali, che versano in situazione di tale abbandono che non solo noi, ma lo stesso Ministero si è preoccupato di redigere appositi progetti, io credo che andremmo incontro ad una necessità veramente sentita. Perciò propongo questo emendamento, aggiuntivo all'articolo 1 formulato dal comitato:

« *Dopo le parole*: ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, *aggiungere le altre*: e della legge 29 novembre 1951, n. 1405 ».

Vedrà poi la Commissione se non sia il caso di aumentare il prelievo, da 200, a 225 milioni. Da calcoli fatti, mi sono reso conto che con questa maggiore aliquota di 25 milioni annui potremmo avere la possibilità di costruire ancora edifici per un ammontare di sei o settecento milioni. Se si tiene conto che vi sono carceri mandamentali che non devono essere ricostruite *ex novo*, ma che devono necessariamente essere riparate per la dignità dell'Amministrazione, in quanto da esse possono evadere i detenuti facendo uso di un semplice bastoncino di legno per forare un muro maestro o perimetrale, io penso che con questa somma è già possibile fare qualche cosa di concreto.

Non dobbiamo, poi, limitare questo disegno di legge agli uffici giudiziari, nella preoccupazione che la somma di 200 milioni posta a disposizione annualmente venga per la maggior parte assorbita dalle carceri mandamentali, perché sarà sempre il Ministero di grazia e giustizia, sulla base delle notizie ricevute e delle reali esigenze, a concedere i contributi.

Mi riservo, perciò, di presentare un altro emendamento, proponendo che i 200 milioni siano elevati a 225 milioni.

BREGANZE. Ho ascoltato la nuova formulazione del disegno di legge letta dal relatore, e comprendo le finalità che l'hanno determinata. Confesso però che ho delle perplessità circa la bontà del criterio adottato, particolarmente nell'articolo 1.

La preoccupazione che ha determinato la nuova formulazione è quella di rendere operante la legge. Ritengo però che, scostandosi dai criteri che ispiravano il disegno di legge nella formulazione originaria, esso ne risulti completamente snaturato. Infatti, in base alla legge citata nel titolo dell'attuale provvedimento, si attribuirono ai comuni determinati contributi per i bisogni fondamentali della manutenzione degli edifici giudiziari. Con l'articolo 1 del disegno di legge originale, si dava facoltà ai comuni di destinare, a loro libera scelta, una parte di questi contributi, per le esigenze di ricostruzione, costruzione, riattamento, ecc.

Invece, applicando il nuovo criterio proposto, si viene a togliere completamente ai comuni questa facoltà, nel senso che è determinato *a priori* un *quid* del contributo complessivo, sul quale opera genericamente il Ministero di grazia e giustizia. Così si viene a ridurre la facoltà, già ristretta, dei comuni, i quali, avendo un grave onere, quale quello della manutenzione degli edi-

fici giudiziari, vengono anche privati della loro facolta di optare per una forma o per l'altra di utilizzazione del contributo.

Quanto al compito di ripartizione da parte del Ministero, non vorrei che esso si risolvesse in un interminabile meccanismo.

Perciò, sintetizzando, ritengo che, salvo gli eventuali ritocchi che si ritengano più utili, sarebbe bene conservare l'articolo 1 nella formulazione originale, accogliendo i criteri degli articoli 2 e 3 proposti dal comitato, per quanto concerne l'erogazione della somma e la capitalizzazione della stessa.

Del resto, non è in base alla nuova formulazione dell'articolo 1, bensì per merito dei nuovi articoli 2 e 3 che la legge diventa più operante. D'altra parte io credo che i comuni non possono essere privati della facoltà di ripartire il contributo ad essi assegnato secondo le esigenze che essi stessi ritengono di dover sodisfare.

A questa conclusione sono portato indipendentemente da un convincimento che ho sempre avuto: che, cioè, dovrebbe essere lo Stato a sopportare tutte queste spese. Se oggi debbono essere invece i comuni ad accollarsi tale onere, lasciamo per lo meno ad essi la facoltà di destinare i contributi come meglio credono, perché, per la conoscenza che hanno delle esigenze locali, essi saranno veramente in grado di utilizzarli col massimo vantaggio.

Infine, credo di dovermi associare alla proposta del collega Amatucci per l'estensione del beneficio alle carceri mandamentali. Ciò, sia per le considerazioni svolte dallo stesso onorevole Amatucci, sia perché è venuto a cadere un elemento che io stesso avevo prospettato nella precedente discussione. Avevo accennato infatti ad un'altra proposta di legge in esame, la quale all'articolo 3 prevedeva che i contributi da essa disposti fossero devoluti anche alle carceri mandamentali. La Commissione dei lavori pubblici, nell'esame di quella proposta, ha soppresso l'articolo 3.

BUCCIARELLI DUCCI. Io condivido le finalità del provvedimento e mi rendo conto come l'attuale formulazione sia scaturita dalla necessità di vedere finalmente avviato a soluzione l'angoscioso problema dei locali adibiti ad uffici giudiziari.

Però non so se con l'attuale formulazione riusciremo a raggiungere lo scopo che ci proponiamo. Infatti noi veniamo ad aumentare gli oneri dei comuni, affidando ad essi nuovi compiti, come la costruzione dei nuovi edifici giudiziari.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Essi vi sono tenuti in base alla legge sul contributo.

BUCCIARELLI DUCCI. Ma voi conoscete le condizioni dei comuni, i quali hanno esaurito le possibilità di dare le necessarie garanzie alla Cassa depositi e prestiti per l'ammontare dei mutui. Anche questa legge, quindi, non riuscirebbe a tradursi in una realtà concreta.

Inoltre, leggendo l'articolo 1 nel testo formulato dal comitato, si ha l'impressione che il Ministro di grazia e giustizia potrà prelevare ogni anno dal capitolo relativo ai contributi da assegnarsi ai comuni duecento milioni, che verranno erogati come contributi, mettendo in movimento ogni anno una massa di lavoro pari a cinque miliardi. So benissimo che il Governo non vuole questo, ma la formulazione dell'articolo dovrebbe essere corretta, perché altrimenti proprio questo sarebbe il suo significato.

SILVESTRI. I colleghi della Commissione ricordano che il solo e sostanziale rilievo da noi fatto nella seduta precedente, quando si discusse questo disegno di legge, fu quello relativo agli oneri che derivano ai comuni da un sistema siffatto, che, a nostro avviso, dovrebbe essere profondamente modificato. Dicemmo altresì che i contributi avrebbero dovuto essere adeguatamente elevati, essendo insufficienti a sodisfare le necessità.

Questi furono i soli rilievi che noi facemmo; rilievi importanti, che però non determinavano allora e non determinano oggi, in una situazione migliorata – giacchè noi siamo d'accordo per la nuova formulazione – ragioni di particolare opposizione al disegno di legge.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi permetto di fare una breve ricapitolazione allo scopo di eliminare le perplessità di alcuni colleghi. I palazzi di giustizia, in base alla legge 24 aprile 1941, sono a carico dei comuni. Il Ministro Zoli, che fu richiamato alla necessità di trasferire questo onere allo Stato, dette una risposta che ha una base logica e di complessivo apprezzamento della materia. Disse che i comuni capoluoghi di provincia, che hanno un tribunale, ne ricavano un beneficio effettivo di movimento, d'importanza, di prestigio, per cui è giusto che sostengano l'onere relativo, che non è eccessivo.

Del resto è un punto, questo, sul quale non possiamo oggi approfondire la discussione, perchè esula dalla materia del disegno di legge.

Esiste poi un contributo che lo Stato dà per la costruzione, ricostruzione, riparazione

dei palazzi di giustizia, contributo annuo di lire 1.637.244. Secondo l'onorevole Breganze, il disegno di legge originale dava facoltà ai comuni di devolvere i rispettivi contributi, secondo che lo avessero ritenuto necessario, a costruzioni o a manutenzione. Ma questa è una pura illusione, perchè alcuni comuni non possono costruire i propri palazzi di giustizia per insufficienza del contributo che non basta neanche alla sola manutenzione che dovrebbe quindi essere integrato dal Ministero. Questo infatti è autorizzato a rivedere i contributi ogni tre anni, mentre possono essere naturalmente riveduti in qualunque momento, se ciò è sancito da una legge.

Partendo da questo punto di vista, si vede come il provvedimento in esame, così come era impostato, non aveva nessuna possibilità di pratica attuazione, ma lasciava al Ministero una discrezionalità nell'integrazione dei contributi. La nuova formulazione serve a inquadrare la facoltà che ha il Ministero, entro un ambito preciso. A parte questo miglioramento, la nuova formulazione è uguale alla precedente.

Per quanto riguarda l'impressione dell'onorevole Bucciarelli Ducci, che teme che, in base alla nuova formula, ogni anno si potrebbero fare lavori per cinque miliardi, sarei ben lieto se ciò fosse possibile, perché in questo modo si risolverebbe veramente il problema degli uffici giudiziari in Italia. Ma non è così: 200 milioni prelevati ogni anno, e per 35 anni, dal capitolo relativo dànno la possibilità di compiere una volta tanto un complesso di lavori per cinque miliardi. La formulazione proposta dal comitato è precisa, perché risponde alla impostazione aritmetica del problema e anche alla prassi della legge Tupini.

Resta la grossa questione delle carceri giudiziarie. Premetto che queste hanno un contributo che deriva da un'altra legge, che non è menzionata nel disegno di legge in esame. Questo contributo risulta da un altro capitolo di bilancio ed è di 620 milioni. Data la esiguità della cifra e dato che le carceri mandamentali sono tante quanti sono i mandamenti in Italia, cioè circa mille, è evidente che con essa non possiamo fare molto. Basta riferirsi alle cifre portate dalla tabella annessa alla legge, per vedere che soltanto un carcere ha un contributo che si aggira sul milione e che, in casi eccezionali, supera i due milioni, mentre i contributi ordinari sono di due o trecentomila lire, con punte anche inferiori a 20 mila lire. Il carcere di Assisi ha infatti un contributo di 18.000 lire annue.

Di fronte a questa situazione, che cosa si vuol fare ? Esasperare il sistema per renderlo inoperante ? Ad ogni modo, se la Commissione volesse provvedere anche alle carceri mandamentali, ci dovrebbe essere un articolo 2, il quale stabilisse che il prelievo dovrebbe effettuarsi dal capitolo di bilancio contenente i contributi alle carceri. Nel qual caso io proporrei che l'emendamento relativo fosse formulato diversamente da quello proposto dall'onorevole Amatucci e suonasse in questi termini:

« Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnarsi ai comuni, ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1405, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire..... e a concedere su di essa contributi straordinari agli stessi comuni, per costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri dei locali ad uso delle carceri mandamentali ».

Questo emendamento dovrebbe costituire l'articolo 2 della legge.

AMATUCCI. Ma essendo il contributo annuo di soli 620 milioni, il prelievo che da esso potrà essere fatto risulterà necessariamente esiguo. Sarebbe preferibile invece, senza richiamare per le carceri l'apposito capitolo, stabilire il prelievo da ambedue i capitoli.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma questo non è possibile.

AMATUCCI. Solo in questo modo si renderebbe operante la legge. Inoltre, con la sua proposta, si verrebbero a diminuire in modo impressionante i contributi ordinari alle carceri giudiziarie.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se si seguisse il criterio proposto da lei, si renderebbe inutile la intera legge. In Italia i palazzi di giustizia, sede di tribunali, sono circa 150 – prima della guerra erano 144 –. I mandamenti in Italia sono circa mille. Se si pensa di voler dare il beneficio per gli edifici giudiziari e per le carceri mandamentali, si sposta il problema da 144 a 1.144. Che cosa si potrebbe fare in un settore così vasto con 200 milioni di prelievo annuo ? Essi debbono, a mio avviso, essere destinati completamente agli edifici giudiziari e non saranno neppure sufficienti. Con i cinque miliardi, come è detto, si può provvedere a 25 o 30 palazzi di giustizia. Se la stessa somma si destinasse anche ad altri mille edifici, cesserebbe la ragione del provvedimento. Il contributo per le carceri mandamentali non si può prendere che sul capitolo relativo di 620 milioni annui.

CAPALOZZA. La mia posizione è completamente aderente a quella del Sottosegretario di Stato. È evidente che non possiamo essere considerati con sospetto nei confronti del miglioramento delle carceri giudiziarie, in favore delle quali ci siamo sempre battuti. Ma non possiamo estendere quel poco a disposizione per i palazzi di giustizia – e che abbiamo già lamentato essere troppo poco – per provvedere anche al miglioramento delle carceri Bisognerebbe reperire altri fondi, altrimenti la conclusione sarà quella a cui il Sottosegretario di Stato ha accennato, che cioè, sbriciolando tutto, non si farà nulla.

BERLINGUER. Io non condivido l'impostazione del problema data dal Sottosegretario, né quella risultante dal testo del disegno di legge. È un espediente quello di porre a carico dei comuni le spese di manutenzione e di costruzione degli edifici giudiziari, come anche delle carceri mandamentali. Se dovessimo seguire questo criterio con coerenza, dovremmo porre a carico dei comuni anche la manutenzione di qualsiasi edificio pubblico, perché ogni edificio pubblico può dare movimento e prestigio al comune nel quale viene costruito. La tesi del Ministro Zoli, riferita dal Sottosegretario, è quindi ben lungi dall'essere persuasiva. Da tale situazione deriva il baratro che si va scavando ogni giorno di più nei bilanci comunali, mentre i contributi integrativi potrebbero essere utilizzati molto meglio ponendo la manutenzione di questi edifici a carico dello Stato.

Per venire, poi, al problema che interessa particolarmente il collega Amatucci, io non sono d'accordo col collega Capalozza. Io penso che anche la costruzione o il riassetto di alcune carceri mandamentali – e mi fermo sulla parola «alcune» – sia un problema di assoluta necessità. Né si può pensare che, essendo mille le carceri mandamentali, tutte abbiano bisogna di riparazioni. Si provvederà a riparare quelle che neh anno maggiore urgenza. E ciò non tanto per il prestigio dell'Amministrazione, ma perché consta anche a me che ci sono carceri mandamentali in tali condizioni – mi riferisco in modo particolare a casi avvenuti nella mia isola – che il detenuto può evadere con la massima disinvoltura, tanto che, secondo il vecchio codice penale, si tratterebbe di casi non punibili, essendo l'evasione avvenuta senza violenza ed effrazione.

Vi sono quindi delle esigenze di sicurezza, alle quali si deve provvedere. Io credo che, elevando a 225 milioni, come propone l'onorevole Amatucci, o a 250 milioni, la somma stabilita in questa legge, si potrebbe dare un qualche contributo anche a questa esigenza, che è fondamentale.

Per quanto riguarda però la formulazione di tale concetto, sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Sottosegretario, che preferisco alla formulazione del collega Amatucci.

DEGLI OCCHI. La esposizione del Sottosegretario mi ha completamente persuaso. Oggi abbiamo il problema dei palazzi di giustizia. La proposta Amatucci allargherebbe il panorama, ma aprirebbe lo spiraglio ad aspirazioni che non potrebbero essere sodisfatte. Sono perciò favorevole a non estendere la proposta del comitato.

PRESIDENTE. Anche io approvo il testo presentato dal comitato. Esso corrisponde al voto unanime della Commissione, la quale aveva osservato che il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo e approvato dal Senato, sarebbe risultato inoperante.

Non sono invece d'accordo con l'osservazione secondo la quale la legge sarà ugualmente inoperante, giacché i comuni non avranno il modo di garantire nuovi mutui. Bisogna tener presente che le sedi giudiziarie si trovano nei comuni maggiori che hanno quindi notevoli possibilità.

Mi rendo conto della proposta dell'onorevole Amatucci, condivisa anche dall'onorevole Berlinguer. Indubbiamente esiste il problema delle carceri mandamentali. Però, poiché non possiamo risolvere, coi mezzi che abbiamo, tutti e due i problemi, si potrebbe fare un passo avanti mantenendo fermo l'articolo 1, destinando cioè agli uffici giudiziari i 200 milioni annui che il Ministro è autorizzato a prelevare dall'apposita somma iscritta in bilancio per questi uffici, e prelevando dall'altro capitolo, in cui sono iscritti 620 milioni, relativo alle carceri mandamentali, 20 o 30 milioni per sopperire alle necessità più urgenti in quel settore. Può darsi che nella stessa sede della nuova pretura che si vuol costruire si ritenga opportuno destinare una parte dell'edificio a sede del carcere mandamentale. Perché privarci della possibilità, almeno nei casi più urgenti, che il Ministero possa aiutare i comuni i quali vogliano risolvere integralmente il problema?

In questo senso sarei perciò favorevole ad accogliere la proposta Amatucci, nel testo presentato dall'onorevole Sottosegretario.

Pongo ora in votazione il criterio di estendere i benefici del disegno di legge anche alle carceri mandamentali, usufruendo però del-

l'apposito capitolo iscritto nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Esaminiamo ora l'articolo 1 così come proposto dal Comitato.

Esso è del seguente tenore:

« Il Ministro di Grazia e Giustizia è autorizzato a prelevare annualmente dal capitolo dei contributi da assegnare ai Comuni, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 200.000.000 ed a concedere su di essa contributi straordinari a favore degli stessi Comuni, per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri dei locali ad uso degli uffici giudiziari ».

Io propongo di aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « e relativo arredamento ».

L'onorevole Bucciarelli Ducci ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnarsi ai comuni, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 200 milioni, e a concedere su di essa contributi straordinari per la durata di 35 anni e in misura costante non superiore al 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per le costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri dei locali ad uso degli uffici giudiziari e relativo arredamento ».

BUCCIARELLI DUCCI. La ragione di questo mio emendamento sostitutivo, che sarebbe comprensivo anche dell'articolo 2, sta nel volere evitare che si cada nell'equivoco che il Ministro sia autorizzato a prelevare 200 milioni ogni anno per programmazioni di nuovi lavori.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se si toglie la parola « annualmente », non si può fare più un programma per cinque miliardi, perché il Ministro solo per un anno potrà prelevare i 200 milioni.

BUCCIARELLI DUCCI. Ciò non è esatto perchè la legge dice che il prelievo verrà fatto per 35 anni. Evidentemente qui non si hanno presenti le norme relative alla compilazione del bilancio. Gli impegni che il Ministero di grazia e giustizia assume per 35 anni debbono figurare tra gli oneri assunti di fronte agli enti che vengono beneficiati da questo contributo. Io mi sono voluto uniformare a quanto è stato stabilito dalla legge Tupini nei riguardi del Ministero dei lavori pubblici; quindi non voglio fare nessuna innovazione, ma voglio seguire una prassi che si è consolidata.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora, mantenendo la formulazione del comitato, non ho niente in contrario a togliere la parola « annualmente », perchè evidentemente l'interpretazione è data dai 35 anni, durata dei contributi straordinari.

BUCCIARELLI DUCCI. Quando il Ministro concederà il contributo, dirà che esso è di lire *tot* pari al 4 per cento della spesa totale prevista. Quindi assumerà già un impegno nella formazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari successivi.

D'altra parte, dopo la soppressione della parola « annualmente » dal testo del comitato, non insisto nel mio emendamento sostitutivo.

AMATUCCI. Poiché è stato presentato dal Sottosegretario un emendamento relativo alle carceri, che costituirà l'articolo 2, ritiro il mio precedente emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo concordato, che è il seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnare ai comuni, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 200.000.000 e a concedere su di essa contributi straordinari a favore degli stessi comuni per le costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri dei locali ad uso degli uffici giudiziari e relativo arredamento ».

(*È approvato*).

Vi è ora l'articolo 2 proposto dal Sottosegretario. Resta da stabilire quale deve essere l'entità del prelievo annuo per le carceri giudiziarie.

Esso è del seguente tenore:

« Il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnarsi ai comuni, ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1405, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire..... e a concedere su di essa contributi straordinari agli stessi comuni, per costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri dei locali ad uso delle carceri mandamentali ».

AMATUCCI. Io stabilirei 50 milioni.

FUMAGALLI. Il contributo per la manutenzione delle carceri giudiziarie è già insufficiente. Come ci può essere margine per prelevare 50 milioni ?

CONCETTI. Condivido l'osservazione dell'onorevole Fumagalli. Un mese fa circa, discutendo il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, abbiamo rilevato che molti capitoli, tra cui questo relativo alle carceri giudiziarie, sono insufficienti. Mi pare quindi che non risponda a serietà l'affermare che dal contributo di 620 milioni se ne possono prelevare cinquanta.

PRESIDENTE. Stabiliamo 30 milioni.

L'articolo 2 rimane perciò così formulato:

« Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnarsi ai comuni ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1405, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 30.000.000 e a concedere su di essa contributi straordinari agli stessi comuni per le costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri dei locali ad uso delle carceri mandamentali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Abbiamo ora l'articolo 2 proposto dal comitato, che diventerà l'articolo 3.

Ne do lettura:

« I contributi straordinari indicati nell'articolo precedente sono concessi per la durata di trentacinque anni e in misura costante non superiore al quattro per cento della spesa riconosciuta necessarie, e comunque non eccedente le lire 200.000.000 ».

Nel primo periodo bisogna mettere « indicati negli articoli precedenti » invece di « indicati nell'articolo precedente ». In fine dell'articolo, bisogna poi distinguere i contributi per gli uffici giudiziari da quelli per le carceri mandamentali. Perciò, in luogo delle parole « comunque non eccedenti le lire 200.000.000 », bisogna dire le altre: « comunque non eccedenti le lire 200.000.000 per gli edifici giudiziari e 30.000.000 per le carceri mandamentali ». L'articolo risulta pertanto così modificato:

« I contributi straordinari indicati negli articoli precedenti sono concessi per la durata di 35 anni e in misura costante non superiore al 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e comunque non eccedente le lire 200.000.000 per gli edifici giudiziari e 30.000.000 per le carceri mandamentali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sull'articolo 3 proposto dal comitato – che diventa articolo 4 – non ci sono emendamenti.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare opportuno togliere le parole « o anche con privati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo che, con la soppressione proposta dal Sottosegretario, suona così:

« Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge, i comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra o a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

(*È approvato*).

Il relatore propone di sostituire il titolo originario col seguente:

« Concessione di contributi ai comuni per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari e carceri mandamentali ».

Pongo in votazione tale modificazione.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (746-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo alla « Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, torna a noi modificato dal Senato.

Il relatore, onorevole Caccurri, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

CACCURI, *Relatore*. Questo disegno di legge era stato esaminato e approvato dalla nostra Commissione che aveva stabilito che la graduatoria, anziché in base alla semplice data di presentazione delle singole domande, dovesse essere formata dalla commissione di avanzamento in base ai titoli e all'anzianità. Il Senato, per evitare che una graduatoria già formata potesse essere, a breve distanza di tempo, modificata, ha aggiunto che tale graduatoria deve farsi anno per anno.

Mi pare che l'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 1 sia opportuna, poiché è risaputo che la commissione centrale di avanzamento si riunisce diverse volte all'anno. Se fosse perciò consentito in ogni seduta esaminare di nuovo le domande e modificare continuamente la graduatoria, si avrebbe una graduatoria sempre aperta.

PRESIDENTE. Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 1 da noi approvato era del seguente tenore:

« La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno chiamati all'impiego, sarà formata dalla Commissione di avanzamento, per titoli e per anzianità »

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la modifica apportata dal Senato all'ultimo comma dell'articolo 1, che suona così:

« La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno chiamati all'impiego, sarà formata annualmente dalla commissione di avanzamento, per titoli e per anzianità ».

(*È approvata*).

Il disegno verrà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di contributi ai comuni per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari e carceri mandamentali » (706):

Presenti	40
Votanti	38
Astenuti	2
Maggioranza	20
Voti favorevoli	32
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

« Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (746-*B*):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	37
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amadei, Baldassari, Bardanzellu, Berlinguer, Bernardi Guido, Bovetti, Breganze, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Colitto, Concetti, Dante, De Capua, Degli Occhi, Del Bo, Di Giacomo, Endrich, Facchin, Foschini, Francavilla, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, La Rocca, Lopardi, Madia, Mazza, Musolino, Mezza Maria Vittoria, Murdaca, Natali Lorenzo, Petrilli, Riccio Stefano, Rossi Paolo, Schirò, Scotti Francesco, Silvestri e Tosato.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 706): Capalozza e Scotti Francesco.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI